

**Bruxelles, 29 aprile 2026  
(OR. en)**

**8720/26**

**DELECT 82  
PECHE 145**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 2680 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 29.4.2026 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 2680 final.

All.: C(2026) 2680 final



Bruxelles, 29.4.2026  
C(2026) 2680 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 29.4.2026**

**relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca<sup>1</sup> (il "regolamento di base") prevede l'introduzione graduale dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1. L'obiettivo dell'obbligo di sbarco è porre fine al problema dei rigetti in mare. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base, l'articolo 15, paragrafo 1, fa salvi gli obblighi internazionali dell'Unione europea.

Il regolamento delegato (UE) 2024/2910 della Commissione<sup>2</sup> ha istituito una deroga temporanea per il gambero rosso, il gambero viola e la lampuga, applicabile fino al 31 dicembre 2026. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/856 della Commissione<sup>3</sup> per includervi una deroga per il rombo chiodato fino al 31 dicembre 2026.

In occasione della 44<sup>a</sup> riunione annuale della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, tenutasi dal 2 al 6 novembre 2021, le parti contraenti della CGPM hanno adottato, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, la raccomandazione GFCM/44/2021/10 relativa a misure di gestione per la pesca sostenibile dello spinarolo nel Mar Nero (sottozona geografica 29). In occasione della 47<sup>a</sup> riunione annuale della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, tenutasi dal 4 all'8 novembre 2024, le parti contraenti della CGPM hanno adottato la raccomandazione GFCM/47/2024/10 relativa alla proroga delle misure di gestione transitorie per la pesca sostenibile dello spinarolo nel Mar Nero (sottozona geografica 29) e che modifica la raccomandazione GFCM/44/2021/10.

Le raccomandazioni vietano la detenzione a bordo e lo sbarco di esemplari di spinarolo catturati nel Mar Nero se di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ivi definita.

In occasione della 47<sup>a</sup> riunione annuale della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, tenutasi dal 4 all'8 novembre 2024, le parti contraenti della CGPM hanno adottato, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, la raccomandazione GFCM/47/2024/8 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29) e che modifica le raccomandazioni GFCM/43/2019/3 e GFCM/41/2017/4.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2024/2910 della Commissione, del 28 maggio 2024, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L, 2024/2910, 26.11.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/2910/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2910/oj)).

<sup>3</sup> Regolamento delegato (UE) 2025/856 della Commissione, del 5 maggio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2024/2910 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L, 2025/856, 24.7.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2025/856/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/856/oj)).

La raccomandazione vieta la detenzione a bordo e lo sbarco di esemplari di rombo chiodato catturati nel Mar Nero, di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ivi definita.

Scopo del presente atto delegato è garantire la coerenza tra la raccomandazione GFCM/44/2021/10 e la raccomandazione GFCM/47/2024/8, da un lato, e il diritto dell'UE, dall'altro, in modo che l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non si applichi ai pescherecci dell'UE che catturano esemplari di spinarolo e rombo chiodato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita in tali raccomandazioni.

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base istituisce un obbligo di sbarco (o divieto di rigetto in mare) per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. Nel Mar Nero le specie sono soggette anche a taglie minime di cattura. Tale obbligo si applica alle attività di pesca esercitate nelle acque dell'UE o da pescherecci dell'UE al di fuori delle acque dell'UE non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di recepire nel diritto dell'UE gli obblighi internazionali, incluse le deroghe all'obbligo di sbarco.

L'UE è parte contraente della CGPM. La CGPM ha adottato le raccomandazioni GFCM/44/2021/10 e GFCM/47/2024/8 che sono vincolanti per l'UE.

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

Il presente atto delegato garantisce coerenza tra gli obblighi internazionali dell'UE e i principi della politica comune della pesca.

Gli Stati membri sono stati consultati rispettivamente nell'ottobre 2021 e nell'ottobre 2024 in sede di gruppo "Politica della pesca" del Consiglio. Il gruppo del Consiglio ha approvato la posizione dell'UE da adottare in occasione delle riunioni annuali della CGPM del 2021 e 2024. Le raccomandazioni GFCM/44/2021/10 e GFCM/47/2024/8 sono state quindi adottate sulla base della posizione dell'UE.

Inoltre, il gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura è stato consultato sul testo del presente atto delegato.

Poiché l'atto delegato si basa sul potere conferito dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base e non costituisce una nuova iniziativa strategica, non è stato necessario procedere a una valutazione d'impatto.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 29.4.2026

**relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE<sup>1</sup> del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'obbligo di sbarco di tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura ("obbligo di sbarco"). L'articolo 15 del medesimo regolamento si applica alle attività di pesca nelle acque unionali o praticate da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.
- (2) In occasione della 44<sup>a</sup> riunione annuale della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("CGPM"), tenutasi dal 2 al 6 novembre 2021, le parti contraenti della stessa hanno adottato la raccomandazione GFCM/44/2021/10. Il paragrafo 22 di tale raccomandazione vieta di tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, immagazzinare, vendere ed esporre esemplari di spinarolo catturati nel Mar Nero, di taglia inferiore a 90 cm. In occasione della 47<sup>a</sup> riunione annuale della CGPM, tenutasi dal 4 all'8 novembre 2024, le parti contraenti hanno adottato la raccomandazione GFCM/47/2024/10 relativa alla proroga delle misure di gestione transitorie per la pesca sostenibile dello spinarolo nel Mar Nero (sottozona geografica 29) e che modifica la raccomandazione GFCM/44/2021/10.
- (3) In occasione della 47<sup>a</sup> riunione annuale della CGPM, le parti contraenti hanno adottato la raccomandazione GFCM/47/2024/8. Il paragrafo 2 di tale raccomandazione vieta di tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, immagazzinare, vendere ed esporre esemplari di rombo chiodato catturati nel Mar Nero, di taglia inferiore a 45 cm, misurata dalla punta del muso sino all'estremità della pinna caudale.
- (4) Per garantire la coerenza tra le raccomandazioni sopracitate e il diritto dell'Unione, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi ai pescherecci dell'Unione che partecipano alle attività di pesca oggetto di tali raccomandazioni,

---

<sup>1</sup> GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini del recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione nell'ambito della CGPM. Esso si applica alle attività di pesca nelle acque unionali o praticate da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi.

### *Articolo 2*

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1. "sottozona geografiche della CGPM": le sottozone geografiche della CGPM, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>;
2. "Mar Nero": le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM, quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2124.

### *Articolo 3*

#### **Spinarolo**

1. Il presente articolo si applica allo spinarolo (*Squalus aquanthias*) nel Mar Nero.
2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare come specie bersaglio, tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita esemplari di spinarolo (*Squalus aquanthias*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fissata a 90 cm.

### *Articolo 4*

#### **Rombo chiodato**

1. Il presente articolo si applica al rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero.
2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare come specie bersaglio, tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita esemplari di rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fissata a 45 cm, misurata dalla punta del muso sino all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale).

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (rifusione) (GU L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj>).

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29.4.2026

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*